

NEWSLETTER N° 3

MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, n° 65 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 29 del 10 febbraio 2017, relativo alla disciplina sanzionatoria in relazione all'uso dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, i cosiddetti "MOCA".

IL DECRETO DEFINISCE SANZIONI (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO) RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DI SPECIFICI ARTICOLI DI ALCUNI REGOLAMENTI EUROPEI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA.

I SOGGETTI INTERESSATI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO 29/2017 SONO I PRODUTTORI, I SOGGETTI CHE IMMETTONO SUL MERCATO E GLI UTILIZZATORI DEI "MOCA".

IL QUADRO SANZIONATORIO E' MOLTO ARTICOLATO E VA DA UN MINIMO DI 1.500,00 € AD UN MASSIMO DI 80.000,00 € IN DIPENDENZA DELLA TIPOLOGIA E GRAVITA' DELLA VIOLAZIONE RICONTRA.

Il decreto all'art. n° 11 stabilisce anche che i controllori che rilevano una o più violazioni "di lieve entità", in relazione alle modalità delle condotte e all'esiguità del danno o del pericolo, possono diffidare il trasgressore a risolvere le violazioni entro un determinato lasso di tempo, per poi procedere ad un nuovo controllo e verificare se le azioni intraprese hanno ottenuto l'obiettivo prefissato.

Alla luce di quanto sopra, di seguito viene riportato un quadro sintetico dell'utilizzo dei materiali e oggetti che vengono a contatto con gli alimenti da parte degli utilizzatori.

Il Regolamento CE n° 1935/2004 (regolamento base) si applica a tutti i materiali e oggetti che:

- Sono già a contatto con gli alimenti;
- Sono destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- Che ragionevolmente possono venire a contatto con gli alimenti.

Quindi non soltanto il materiale di confezionamento, ma anche tutti i macchinari, gli utensili, le attrezzature, ecc. che sono utilizzati nella produzione, nel confezionamento, nella conservazione, nella commercializzazione, nella somministrazione degli alimenti e nella fornitura di materie prime.

Il Reg. Ce 1935/2004, non si applica:

- Agli oggetti di antiquariato;
- Ai materiali di copertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono anche essere consumati con i medesimi;
- Agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

Ai sensi dell'art 3 del Regolamento 1935/04 tutti i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi ed intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone norme di fabbricazione **affinché in condizioni d'impiego normali o prevedibili non devono** trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana;
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Tutti i materiali acquistati devono essere regolarmente **etichettati** in base all'art. 3 del Regolamento CE n. 1935/2004. L'etichetta deve riportare le indicazioni previste dall'art. 15 e in particolare (salvo misure specifiche):

- a. la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica, circa il loro impiego (es. macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaio per minestra, ecc), o il simbolo "bicchiere e forchetta".



Tali informazioni non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che per le loro caratteristiche sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

- b. Eventuali indicazioni delle condizioni particolari di utilizzo (es. temperatura massima di utilizzo, esclusione di alcune tipologie di alimenti, ecc);
- c. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato del fabbricante o del trasformatore o di un venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;
- d. Dati che assicurino la rintracciabilità del materiale e degli oggetti;
- e. Nel caso di materiali e oggetti attivi, le informazioni sull'impiego consentito e le altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, ecc.

Le predette indicazioni devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibili, indelebili e in lingua italiana.

In fase di commercializzazione diversa dalla vendita al dettaglio, le informazioni possono essere fornite all'acquirente indicandole:

- a) – sui documenti commerciali;
- b) – sulle etichette e sugli imballaggi;
- c) - sui materiali e sugli oggetti stessi.

RINTRACCIABILITÀ

In tema di rintracciabilità, l'articolo n° 17 del Regolamento CE n. 1935/2004, ne prevede l'obbligatorietà in tutte le fasi dalla produzione all'utilizzo. **Prevede che ogni operatore alimentare sia in grado di individuare le imprese fornitrici dei materiali**, e che le informazioni siano a disposizione delle autorità competenti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti i materiali, gli oggetti e gli imballaggi, ai sensi dell'art. n° 16 del Reg. CE n. 1935/2004 e per quelli cui sono previste misure specifiche indicati nell'allegato I del Regolamento stesso (Materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, turaccioli, gomme naturali, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, legno) **devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.**

Si tratta di uno strumento che facilita la diffusione delle informazioni e permette agli organismi di controllo di accertare il rispetto delle disposizioni normative e deve essere resa disponibile alle autorità di controllo.

CONTROLLO DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI PRESSO LE SEDI DELLE IMPRESE ALIMENTARI

In fase di ispezione le autorità di controllo potranno verificare:

- a) Le condizioni ambientali e di stoccaggio dei MOCA (locali, scaffali, armadi, ecc.) e la loro idoneità a preservare gli stessi da rischi di deterioramento e da contaminazioni;
- b) Le modalità di conservazione dei MOCA (es. pentolame accatastato con il rischio di scheggiatura dei fondi di cottura);

- c) Il fornitore dei MOCA;
- d) La presenza in azienda della dichiarazione di conformità dei materiali che per essere completa deve riportare:
 - c.1. – l'identità e l'indirizzo del produttore, importatore, ecc;
 - c.2. – l'identificazione del materiale a cui si riferisce;
 - c.3. – la data della dichiarazione;
 - c.4. – la dichiarazione di conformità del materiale per alimenti alla normativa di riferimento;
 - c.5. – le informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali sono stabilite restrizioni e/o specifiche;
 - c.6. –specifiche di impiego (tipi di alimento con cui sono destinati a venire a contatto, i tempi e la temperatura di trattamento e conservazione con il prodotto alimentare, ecc.);
 - c.7 – cognome , nome, firma e funzione del firmatario in seno all'azienda.
- e) La presenza di una corretta etichettatura dei prodotti (conservare le etichette in azienda);
- f) Le modalità messe in atto per la verifica della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti;
- g) L'idoneità dei MOCA all'utilizzo;
- h) L'esistenza di un sistema di rintracciabilità dei MOCA;
- i) L'inserimento dei fornitori nell'elenco dei fornitori nel piano di autocontrollo aziendale;
- j) La corretta manutenzione delle attrezzature a contatto con gli alimenti;
- k) Lo stato di usura (es. pentole con fondo scheggiato, coltelli con parti non integre, cassette di materiale plastico non integre, ecc).

L'operatore alimentare deve controllare la data di validità della dichiarazione di conformità e richiederla in caso di avvenuta scadenza.

Al termine dell'attività di controllo, gli operatori formuleranno un giudizio dal quale potrà scaturire l'approvazione dell'operato dell'operatore alimentare, la definizione di specifiche prescrizioni soggette a controllo in un successivo sopralluogo, l'elevazione di una sanzione amministrativa.

Newsletter facente parte del progetto di informazione n° 18446/2016 – PSR Marche 2014/2020 - MO1.2.A Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali - FA 2A. BANDO: Sottomisura 1.2. - "Operazione A- Azioni informative relative al miglioramento economico delle aziende agricole e forestali", con il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.